

Sentenza n. 5/2024 pubbl. il 08/01/2024

RG n. 2175/2020

Repert. n. 27/2024 del 08/01/2024

Registrato il: 23/01/2024 n.00251/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA

RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Patrizia Medica ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2175/2020 promossa da:

(...), elettivamente domiciliata presso il difensore (..)

PARTE ATTRICE

contro

(...), elettivamente domiciliata in (...), presso il difensore avv. (...)

(...) CONTUMACE

(...) CONTUMACE

PARTE CONVENUTA

CONCLUSIONI

All'udienza del 20.9.2023, tenuta nelle forme della trattazione scritta, le parti hanno così

concluso:

parte attrice ha chiesto che il Tribunale, accertata l'esclusiva responsabilità di P.M. nel sinistro avvenuto in data 6.10.2015, condanni i convenuti al risarcimento di tutti i danni dalla medesima subiti, quantificati nella somma di € 44.579,70 o nella diversa somma ritenuta di giustizia, previa detrazione delle somme già versate dalla convenuta G. ed accettate dall'attrice in acconto sul maggior importo richiesto.

La convenuta G. SPA, ha chiesto che il Tribunale rigetti la domanda, tenuto conto della liquidazione già effettuata in data 15.3.2017 in favore dell'attrice per un importo di € 12.1000,00.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Con atto di citazione depositato in data del 8.7.2020, F.G. ha convenuto in giudizio P.M., G.G. e G. I. SPA, rispettivamente conducente, proprietaria ed assicuratore della responsabilità civile della vettura (...), chiedendo la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni dalla medesima subite a seguito dell'investimento verificatosi il 6.10.15, alle ore 15.30, mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, con impianto semaforico proiettante luce verde per i pedoni, all'incrocio tra Via Italica e Via D'Annunzio.

Il sinistro era stato rilevato dalla Polizia Municipale di Pescara (cfr doc. 6), che aveva contestato al conducente dell'auto la violazione dell'art. 141/2 D. Lgs. 285/92, mentre alcuna censura era stata formulata nei confronti dell'attrice che, a seguito del sinistro, era stata ricoverata al Pronto soccorso dell'ospedale di Pescara, con diagnosi di "*distacco epifisario distale tibia destra*".

Ha concluso chiedendo la condanna dei convenuti al risarcimento del danno biologico da lei subito, da quantificarsi nel complessivo importo di € 44.579,70 o nella diversa somma ritenuta di giustizia, previa detrazione delle somme già versate dalla convenuta G. nell'importo di € 12.100,00, accettate dall'attrice in acconto sul maggior importo richiesto.

2. Nella contumacia degli altri convenuti, con comparsa di costituzione depositata in data 14.10.2020 si è costituita G.I. SPA che, senza contestare la dinamica del sinistro, ha chiesto il rigetto della domanda, ritenendo congruo e soddisfacente l'importo già versato di € 12.1000,00.

3. All'esito delle fasi di trattazione ed istruttoria, nel corso della quale, rigettate le prove orali capitolate dall'attrice è stata disposta CTU medico legale per accertare le cause e l'entità delle lesioni riportate dall'attrice, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20.9.2023, con concessione alle parti dei termini per il deposito di memorie conclusionali e note di replica.

A. Sulla quantificazione del danno riportato dall'attrice a seguito del sinistro.

a.1 Va preliminarmente confermato il rigetto della prova capitolata da parte attrice che, senza allegare alcuna documentazione comprovante l'iscrizione dell'attrice a corsi o palestre, per

lo svolgimento dell'attività di danza e arti marziali, aveva preteso di dimostrare, solo con la prova testimoniale, lo svolgimento da parte dell'attrice di tali discipline che, notoriamente, presuppongono l'iscrizione e la frequentazione di corsi organizzati da palestre o associazioni sportive.

a.2 Incaricato di accertare l'entità delle lesioni riportate dall'attrice a seguito del sinistro, il CTU dott. (...), nella relazione peritale depositata il 3.8.2022 ha confermato che, a seguito del sinistro del 6.10.2015 l'attrice aveva riportato il distacco epifisario distale della tibia destra (trattato chirurgicamente in data 08/10/2015 con intervento di stabilizzazione con fili di Kiirschner e valva gessata) con interessamento del legamento peroneo astragalico anteriore e peroneo calcaneare, con residue cicatrici chirurgiche.

Tali lesioni, compatibili con la dinamica dell'evento lesivo (investimento di pedone da parte di un'autovettura) avevano comportato un periodo di invalidità temporanea stimata dal CTU in giorni 36 a totale, giorni 30 a parziale al 75%, giorni 30 a parziale al 50% ed ulteriori giorni 20 a parziale al 25%.

Il CTU, tenuto conto dei postumi invalidanti caratterizzati da esiti algo-disfunzionali di distacco epifisario distale della tibia destra, con interessamento del legamento peroneo astragalico anteriore e peroneo calcaneare, con cicatrici chirurgiche e lieve riduzione dell'articolarietà della caviglia, aveva quantificato il danno biologico permanente riportato dall'attrice nella misura complessiva del 5%.

Con riguardo allo stato di salute psichica dell'attrice ed ai rilievi contenuti nella relazione psicodiagnostica a firma della dott.ssa (...) Psicologa-Psicoterapeuta allegata all'atto di citazione (doc. n. 13) il CTU aveva evidenziato che, nel corso delle indagini peritali, non era emerso alcun elemento suggestivo della emergenza di un danno biologico, di natura psichica, causalmente riconducibile alle conseguenze lesive del sinistro oggetto di valutazione.

Per quanto riguarda infine le spese mediche aveva ritenuto congrue le spese sostenute in proprio dall'attrice per un importo di € 200,00 (152,00 kinesiterapia, + 48,50 cavigliera bivalve) verosimilmente già rimborsate da G. SPA, escludendo la somma di € 15,00 priva di adeguato riferimento e quella di € 200,00 versata per la relazione psicologica, priva di nesso causale con il sinistro.

Le conclusioni formulate dal CTU, sulla base di metodologie corrette e logicamente ineccepibili, svolte all'esito di attenta e scrupolosa visita della perizianda, sono pienamente condivisibili considerato, quanto al preteso danno psicologico, che l'attrice non ha dimostrato di aver mai fatto ricorso a consulti medici specialistici psichiatrici e/o a terapie mediche con farmaci psicoattivi, ovvero a sedute di psicoterapia nel corso dei mesi successivi all'evento traumatico oggetto di valutazione e che la sintomatologia accertata dalla dott.ssa E. F., nella relazione psicodiagnostica allegata all'atto di citazione (disturbo dell'adattamento con ansia ed umore depresso misti, in remissione parziale) può ritenersi già ricompresa nell'ambito del danno biologico propriamente detto.

B. Sulla liquidazione del danno.

b.1 Per quel che riguarda la liquidazione del danno non patrimoniale alla salute come sopra accertato, alla luce delle percentuali di invalidità come sopra individuate (5%), applicando al caso in esame l'art. 139 D.Lgs. 209/2005, tenuto conto dell'età dell'attrice al momento in cui l'invalidità temporanea (della durata complessiva di mesi tre e giorni 26 circa) si è cronicizzata in invalidità permanente (14 anni), il danno non patrimoniale in questione è pari alla somma tabellare di € 6.907,38 già all'attualità. A tale importo deve sommarsi il danno da invalidità temporanea, pari ad € 4.301,80.

Quanto alla liquidazione del danno morale, va precisato che, in linea di principio, la Suprema Corte (cfr. in tal senso, Cass. n.17209/2015) ha stabilito che il danno morale per le micropermanenti non può escludersi dal novero delle lesioni meritevoli di tutela risarcitoria e per poterlo valutare e personalizzare si deve tener conto delle lesioni subite in concreto, in conformità all'orientamento che afferma l'autonomia ontologica del danno morale e la necessità di un suo separato e ulteriore accertamento.

Diversamente opinando, sostiene la Corte, si arriverebbe non solo ad una incomprensibile differenziazione tra i danni di lieve entità derivanti da causa diversa da sinistro stradale, liquidati mediante ricorso al sistema tabellare equitativo, in virtù del principio di liquidazione totale del danno e i danni da sinistro stradale che comporterebbero una minore tutela del danneggiato, ma anche a duplicazioni risarcitorie (laddove operasse un automatismo parametrato al biologico) che si tradurrebbero in una ingiusta locupletatio del danneggiato.

Ne consegue che, in caso di micropermanenti, deve ritenersi consentita la liquidazione del danno morale quale voce del danno non patrimoniale, in aggiunta al biologico previsto dall'art. 139 Codice delle Assicurazioni, soltanto laddove il danneggiato allegghi tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e la prova degli stessi, anche mediante lo strumento delle presunzioni (in termini simili da ultimo, Cass. n.5820/2019).

Ciò è avvenuto nel caso di specie, nel quale l'attrice ha adeguatamente argomentato in merito all'incidenza della lesione patita, in termini di sofferenza psicologica, risultando a tal fine rilevante la perizia redatta dalla dott.ssa (...), per cui spetta la liquidazione di tale voce di danno che ammonta ad € 3.736,02.

Considerato che le spese mediche allegate per l'importo di € 903,05 (488,00+42,152,00+200,00+15)

sono già state rimborsate all'attrice prima del giudizio (cfr doc. 16 atto di citazione) resta da rimborsare all'attrice il solo importo di € 305,00 versato al CTP dott. (...).

b.2 Accertato nell'importo di € 15.250,20 (6.907,38+4.301,80+3.736,02+305,00) il danno complessivamente subito dall'attrice (calcolato sulle tabelle aggiornate al 21.10.2023) va detratto dall'importo spettante all'attrice quanto dalla medesima già ricevuto dalla convenuta

G. che in data 21.2.2017 aveva versato all'attrice la somma di € 12.100,00 di cui € 903,50 per rimborso delle spese mediche ed € 1.239,00 per spese legali.

Considerato che il rimborso delle spese mediche per € 903,50 è stato già detratto dal dovuto e che non va conteggiato in questa sede l'importo liquidato a titolo di spese legali, sulla somma di € 15.250,20 andrà considerato solo l'importo di € 9.957,50 liquidato all'attrice a titolo di danno biologico che, rivalutato dal 21.2.2017 all'attualità ammonta ad € 11.700,06.

La liquidazione del danno extracontrattuale, da effettuarsi con riferimento alla data della sentenza, deve infatti tener conto degli acconti versati anteriormente dal danneggiante o dal responsabile civile e dev'essere compiuta sottraendo questi importi in maniera tale che i termini del calcolo siano omogenei.

Tale risultato si consegue sottraendo gli acconti dal valore del danno al momento del versamento degli stessi acconti, oppure così come sopra effettuato, rivalutando l'importo degli acconti

alla data della liquidazione finale del danno (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12926 del 24/05/2018; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8104 del 03/04/2013; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16726 del 17/07/2009).

b.3 I convenuti vanno quindi condannati, in solido tra loro, a versare all'attrice la somma di € 3.550,14 (15.250,20 – 11.700,06), importo maggiorato di interessi legali, tempo per tempo vigenti, maturati sulla somma via via devalutata e rivalutata, dal 28.1.2016 (data di stabilizzazione dei sintomi) fino alla data odierna.

Dalla data di pubblicazione della sentenza spetteranno all'attrice gli interessi al tasso legale sull'importo come sopra liquidato, corrispondente al capitale già rivalutato.

C. Sulla ripartizione delle spese di lite

c.1 Considerato l'esito del giudizio, l'importo già versato dalla convenuta G. ante causam e l'entità dell'importo liquidato all'attrice, pari a circa un decimo di quello richiesto, le spese di lite sostenute dall'attrice, liquidate come in dispositivo sulla base dello scaglione corrispondente al quantum accertato in sentenza, vanno compensate nella misura del 50% e poste a carico dei convenuti, in solido tra loro, per la percentuale residua.

Tali spese vanno liquidate in favore dello Stato, considerato che l'attrice è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento in data 28.5.2020.

c.2 Va rigettata la richiesta di liquidazione delle spese maturate per la fase stragiudiziale, già liquidate ante causam nell'importo di € 1.239,00 da ritenersi congruo, considerato il valore della controversia (scaglione da 5.201 a 26.000).

c.3 Le spese della perizia medico legale, liquidate come da separato decreto, vanno poste integralmente a carico dei convenuti, in solido tra loro.

P.Q.M.

Il Tribunale di Pescara, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 2175/2020 ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così decide:

DICHIARA

che il danno non patrimoniale risarcibile in favore dell'attrice, al netto della somma già versata da G., ammonta all'attualità ad € 3.550,14 (15.250,20 – 11.700,06), oltre accessori.

CONDANNA

i convenuti, in solido tra loro, al pagamento a titolo risarcitorio in favore dell'attrice della somma di € 3.550,14 già all'attualità, oltre (a titolo di danno da ritardo) gli interessi legali tempo per tempo vigenti, sulla somma via via devalutata e rivalutata, dal 28.1.2016 sino alla data odierna, oltre interessi legali sulla somma complessiva così determinata, dalla data della pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo.

RIGETTA

ogni altra domanda ed eccezione, per le causali di cui in motivazione.

CONDANNA

i convenuti, in solido tra loro, a rifondere allo Stato le spese processuali liquidate in favore dell'attrice

che, previa compensazione nella misura del 50%, si liquidano nel residuo in € 422,50 per spese ed € 1.276,00 per onorari (€ 2.552,00 - 50%), oltre spese G. nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge.

PONE

le spese di CTU definitivamente a carico delle parti in solido e, nei rapporti interni tra le medesime, a carico dei convenuti in solido tra loro, con conseguente obbligo di provvedere agli eventuali conguagli.

Alla Cancelleria per quanto di sua competenza.

Pescara, 2 gennaio 2024

Il Giudice

dott.ssa Patrizia Medica

